

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/664 DEL CONSIGLIO**del 21 marzo 2023****che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio ⁽²⁾, l'Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 65 000 EUR.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022 l'Italia ha chiesto un'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR («misura speciale»).
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera dell'8 dicembre 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.
- (4) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ⁽³⁾, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (5) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (6) Stando alle informazioni trasmesse dall'Italia, la misura speciale avrà solo un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'Italia riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio ⁽⁴⁾, l'Italia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (8) Tenuto conto dell'incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all'Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell'effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dell'11 maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

